ADDENDUM AL CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI	
ED ECONOMICI ANNUALITA' 2024 SOTTOSCRITTO TRA ATS INSUBRIA E IL	
SOGGETTO GESTORE DI UNITA' D'OFFERTA SOCIOSANITARIE	
ACCREDITATE "FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS"	
C.I.G. B1BDA62F36	
Tra	
l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel	
Comune di Varese in Via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA	
03510140126, nella persona del Direttore Generale, dott. Salvatore Gioia, nato a	
Siderno (RC) il 07.12.1966, domiciliato per la carica presso la sede della ATS	
e	
il soggetto gestore FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS con sede legale	
nel Comune di MILANO (MI) in Via CARLO GIROLA n. 30, CF 04793650583 / P.IVA	
12520870150, nella persona del sig. ANTONIO DENNIS TROISI, nato a MILANO	
(MI) il 08/01/1982 C.F. TRSNND82A08F205N, in qualità di soggetto munito di potere	
di rappresentanza legale.	
Premesso che:	
- l'art. 15, comma 6 della l.r. 33/2009 prevede l'accreditamento quale condizione	
necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale	
degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate. L'assunzione	
degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base del fabbisogno sanitario	
e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla definizione degli accordi	
contrattuali con le ATS per la remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione	
delle performance. La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema	
regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del	
1	

sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di	
erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia	
 per quelle private convenzionate;	
 - in data 30/05/2024, in esecuzione della Deliberazione n. 311 del 22/05/2024 è stato	
sottoscritto il contratto con il soggetto gestore per l'erogazione di prestazioni	
 sociosanitarie dell'Unità d'Offerta RIA Cudes 322030253 registrato in atti repertorio	
n. 1147 del 30/05/2024;	
- l'art. 13 del predetto contratto prevede, in caso di sopravvenienza di disposizioni	
legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti	
amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto, che lo stesso debba	
 intendersi automaticamente modificato ed integrato;	
- la D.G.R. n. XII/2966 del 05/08/2024 recante "Ulteriori determinazioni in ordine agli	
indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024 – terzo provvedimento", al	
paragrafo n. 3 "Disabilità" dell'allegato n. 4 "Salute Mentale", in attuazione del Piano	
di sviluppo della salute mentale di cui alla D.G.R. n. XII/1827/2024 individua l'area	
territoriale dell'ASST Lariana come maggiormente bisognosa di un rafforzamento	
 dell'offerta delle attività riabilitative ambulatoriali per l'età evolutiva e dispone tra	
 l'altro:	
- l'attribuzione di risorse aggiuntive, destinate all'acquisto di prestazioni riabilitative	
 ambulatoriali rivolte all'età evolutiva, alle Unità di offerta sociosanitarie di	
riabilitazione (RIA), in possesso del requisito specifico di accreditamento ex	
D.G.R. n. VI/19883/2004 (ovvero la supervisione ed il coordinamento da parte di	
un medico in possesso della specializzazione in Neuropsichiatria Infantile), e ai	
Poli di NPIA privati ivi ubicati, già a contratto con ATS;	
- la sottoscrizione, con le strutture assegnatarie, di un apposito addendum al	
2	

contratto annuale, finalizzato all'utilizzo delle risorse aggiuntive in argomento;	
- Regione Lombardia ha individuato le Unità d'offerta assegnatarie delle risorse ed	
ha definito il budget annuo, che per il 2024 deve essere assegnato in misura	
corrispondente ai 5/12;	
- la nota della Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2024.0034438 del 11/09/2024,	
acquisita agli atti con prot. 0099421 in pari data, con cui i competenti uffici regionali	
hanno provveduto tra l'altro a demandare alle ATS la verifica del requisito specifico	
di accreditamento di cui alla D.G.R. n. VII/19883/2004 (ovvero la supervisione ed il	
coordinamento da parte di un medico in possesso della specializzazione in	
Neuropsichiatria Infantile);	
- la competente Struttura di Accreditamento e Controllo sociosanitario ha acquisito le	
dichiarazioni della presenza del requisito specifico di accreditamento di cui alla DGR	
n. VII/19883/2004 da parte dei Gestori delle Unità di offerta sociosanitarie	
assegnatarie;	
- con deliberazione n. 655 del 16/10/2024 è stata disposto l'aggiornamento del	
budget di produzione 2024 delle Unità di Offerta di Riabilitazione (R.I.A.) e Poli	
Territoriali NPIA privati ivi riepilogati mediante la sottoscrizione di specifico	
addendum al contratto annuale 2024;	
si conviene e si stipula	
ad integrazione del citato contratto annualità 2024 sottoscritto in data 30/05/2024, le	
cui disposizioni rimangono in vigore per quanto non diversamente stabilito dal	
presente contratto, quanto segue:	
Art. 1 Oggetto del contratto	
1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna a somministrare prestazioni	
riabilitative ambulatoriali rivolte all'età evolutiva (RIA) secondo l'assetto organizzativo	
3	

accreditato per il quale la struttura è iscritta nel registro regionale delle strutture	
 accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR ai sensi della normativa vigente,	
 conformi a tipologie e volumi come specificati nell'allegata scheda di budget al	
presente contratto;	
 2. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna a mantenere il possesso del	
 requisito specifico di accreditamento ex D.G.R. n. VI/19883/2004 (ovvero la	
 supervisione ed il coordinamento da parte di un medico in possesso della	
 specializzazione in Neuropsichiatria Infantile);	
 Art. 2 Limiti Finanziari	
 L'allegata scheda di budget sostituisce la precedente allegata al contratto annuale	
 e specifica l'incremento di risorse assegnate con il presente addendum che, per	
 l'anno 2024 sono attribuite in misura corrispondente ai 5/12 del valore annuo.	
 L'eventuale scheda di filiera non viene modificata;	
 2. l'eventuale iperproduzione rispetto al budget ordinario, se originata da prestazioni	
 ambulatoriali erogate per minori, sarà finanziata fino al limite di € 19.725,00. Il budget	
 aggiuntivo non concorre all'eventuale budget di filiera. In ogni caso l'eventuale	
 ulteriore iperproduzione non finanziabile dal budget aggiuntivo può essere finanziata	
 dal budget di filiera.	
 Art. 3 Durata	
il presente addendum contrattuale ha validità fino al 31/12/2024, ed è prorogato sino	
alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo. I rapporti economici	
 intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono	
 passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le	
 regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni	
 da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno	
4	
l ·	ii

precedente.	
Art. 4 Trattamento dei dati personali	
Art. 4 Trattamento dei dati personali	
1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione	
ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di	
cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati	
personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui	
al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo	
n.101/2018.	
2. L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente	
contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.	
3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività	
definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:	
a. utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli	
assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di	
Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte	
dal presente contratto e dalla disciplina in materia;	
b. assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni	
responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di	
cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun	
modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per	
fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;	
c. osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai	
risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui	
dovesse venire a conoscenza;	
d. assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la	
5	

 revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare	
 violazioni di dati personali ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE;	
 e. rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di	
 sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;	
 f. verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a	
 prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di	
 accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme	
 alle finalità della raccolta.	
4. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:	
 a. raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente	
 normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante	
 un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera,	
 specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che	
 lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di	
 trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte	
 dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente	
 contratto, anche per conto di ATS ;	
 b. prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del	
 presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai	
 sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;	
 c. si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con	
 riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37),	
 all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in	
 caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).	
 Art. 5 Imposta di bollo	
6	
	i .

L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta.	
Art. 6 Norma di rinvio e adeguamento	
1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali	
vigenti in materia.	
2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali,	
nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto	
del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed	
integrato.	
3. In tali casi il soggetto gestore di Unità d'Offerta ha facoltà di recedere dal	
contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione	
regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la	
continuità assistenziale degli utenti.	
4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere	
nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS. Anche in tal caso il soggetto	
gestore di Unità d'Offerta può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.	
=,=,=,=	
Ferme le premesse e gli articoli del contratto ordinario sottoscritto in data	
30/05/2024, repertorio atti n. 1147, da intendersi, in punto di fatto e di diritto, qui	
integralmente richiamato.	
Previa lettura il presente Addendum al contratto ordinario vigente, approvato dalle	
parti contraenti, viene sottoscritto con firma digitale	
ATS DELL'INSUBRIA Ente Gestore	
Il Direttore Generale II Legale Rappresentante	
Dott. Salvatore Gioia (o suo delegato)	
Sig. Antonio Dennis Troisi	
7	

 Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ex art. 17 del DLgs. 4.12.1997 n.	
 460, in regime agevolato per art. 104 del D.lgs. 117/2017.	
8	

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE ATS DELL'INSUBRIA

SCHEDA AS	SELIC	ACCRE	יואוועב		MIRAII	UALIZZATO - BUD	GET DEFINITIVO
Codice CUDES							322030253
	Parte int	egrante e	sostanzi	iale del cont	ratto sottoscritto in data	30/05/2024	
	Validită	dal	01/01/20)24		al	31/12/2024
Riferimenti provvedimento ATS			S		Delib	erazione N. 655 DEL 1	6/10/2024
STRUTTURA							
Tipologia							RIA
Denominazione							SANTA MARIA ALLA ROTONDA
ENTE GESTO	RE _						
Denominazione so	ociale			FOND	DAZIONE DON	I CARLO GNOCCHI ONLUS	i
Comune sede l	egale				MII	LANO (MI)	
egale Rappresentan altro soggetto mui legale rappresen			S	Sig. ANTON	IIO DENNIS TROISI		
Codice Fi	scale	047936	50583	0583 Partita IVA			A 12520870150
POSTI / TRAT	 TAME	 NTI					
Accreditati							n. 25 posti in regime diurno continuo n. 39.300 prestazioni ambulatoriali ir area generale e geriatrica n. 2.500
A contratto							n. 25 posti in regime diurno continuo n. 39.300 prestazioni ambulatoriali ir area generale e geriatrica n. 2.500
					di cui inat	tivi per piano programma /	
					di c	ui nuclei Stati Vegetativi	
						di cui nuclei Alzheimer	
BUDGET DI P	RODU	ZIONE			C	omplessivo contrattato	2.027.292,00
		(solo ne	er Riahilit	azione/Ci		lie) di cui Riabilitazione	2.021.232,00
		• •) di cui Cure Intermedie	
	,	-			·	re palliative domiciliari	
		•	•	•	•	re palliative residenziali	
		sivo contra	tato ricom	prende l'i	ncremento di	budget per prestazioni di ı nte ai 5/12 del valore annu	
etto, confermato, data	to e sotto:	 scritto digital	 Imente				
	VIC 99	dl'Incubri	3			ENTE GEST	ORE

ATS dell'Insubria Il Direttore Generale Dott. Salvatore Gioia

Il Legale Rappresentante (o altro soggetto munito di rappresentanza legale)

Sig. ANTONIO DENNIS TROISI